

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 23/02/2021

FATTO

Parte ricorrente ha dedotto di aver stipulato due contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, entrambi estinti anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. Più precisamente, la ricorrente ha richiesto all'Arbitro "[I] rimborso degli oneri non goduti netti" pari a 1.307,83 euro, oltre alla "refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate" in 200,00 euro, o nel "diverso importo" che il Collegio "riterrà di liquidare in maniera equitativa".

L'intermediario, ritualmente notiziato della presentazione del ricorso, non ha presentato le controdeduzioni.

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio, osservando l'intermediario, ritualmente notiziato della presentazione del ricorso, non ha presentato le controdeduzioni, richiama la decisione del Collegio di Bologna n. 5683 del 2020, in cui si afferma che "la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell'intermediario, se pure non ha reso impossibile



assumere una decisione nel merito, “si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e cooperazione gravanti sull’intermediario per consentire il buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie” (decisione del Collegio ABF di Milano n. 1762/2016) e, richiamate le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (Sez. VI, par. I), raccomanda all’intermediario di adottare una condotta maggiormente collaborativa al fine di consentire l’instaurazione di rapporti con i clienti nel segno della correttezza e della trasparenza”.

Passando al merito, la controversia ha a oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

Il Collegio, nel procedere all’esame del merito del ricorso, richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525 del 2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione degli eventuali costi up front ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Quanto al finanziamento n. ***317, si rileva come parte ricorrente abbia provveduto alla sua estinzione nel marzo 2013, sulla base di conforme conteggio estintivo allegato e conforme quietanza liberatoria, asserendo che l’estinzione sia avvenuta in corrispondenza della tredicesima rata. Sviluppando il piano di ammortamento alla francese con i dati contrattuali, tuttavia, il Collegio rileva, a contrario, che l’estinzione sia avvenuta in corrispondenza della quattordicesima rata, come conferma indirettamente anche il riscontro al reclamo, esibito in atti, ove l’intermediario afferma che, in sede di estinzione anticipata, ha provveduto, tra l’altro, a riconoscere il rimborso della voce di costo “diritti ente” secondo il criterio del pro rata temporis, sviluppando una proporzione che risulta riferita a quarantasei rate residue con quattordici rate scadute. Alla luce di quanto precede, il Collegio ha, così, proceduto a computare gli importi dovuti dalla resistente



riferendosi a quattordici rate scadute con quarantasei rate a scadere.

Procedendo alla specifica analisi delle singole commissioni, il Collegio constata che il ricorso si incentra sul riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata dei due finanziamenti rispetto al termine convenzionalmente pattuito, da cui deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto". Più in particolare, poiché la domanda di rimborso avanzata dal ricorrente si riferisce agli importi complessivamente dovuti per oneri relativi al contratto de quo pagati anticipatamente e non maturati in seguito all'anticipata estinzione, considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le sue valutazioni di spettanza sull'applicazione del criterio dell'equità integrativa al caso di specie, le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute recurring, con il criterio pro rata temporis, e, se ritenute up front, con il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Quanto al finanziamento n. ***317, il Collegio, pronunciandosi sulla domanda presentata e tenendo conto dei rimborsi già effettuati, ha applicato il criterio finanziario al rimborso delle commissioni di istruttoria (importo da rimborsare pari a 119,94 euro) e del 50 per cento delle voci relative alle "spese varie" (importo da rimborsare pari a 43,18 euro), mentre per la loro natura recurring, ha applicato il criterio del pro rata temporis al rimborso delle commissioni del finanziatore (importo da rimborsare pari a 178,02 euro), dell'altro 50 per cento delle voci relative alle "spese varie" (importo da rimborsare pari a 12,95 euro) e del "premio assicurativo" (importo da rimborsare pari a 220,80 euro). L'importo complessivo da rifondere al ricorrente è, così, pari a 574,89 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente.

Quanto al finanziamento n. ***903, il computo del rimborso è stato effettuato considerando che l'estinzione è avvenuta, in base alle risultanze documentali, in corrispondenza della quarantasettesima rata delle centoventi concordate. Alla luce di quanto precede, pertanto, il Collegio, pronunciandosi sulla domanda presentata, ha applicato il criterio finanziario al rimborso delle commissioni di istruttoria, conseguendone un importo complessivo da rimborsare pari a 454,62 euro.

La somma complessiva da rifondere al ricorrente per entrambi i finanziamenti considerati è, così, pari a 1.029,51 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che per tutti e due i contratti ha applicato il criterio del pro rata temporis per il rimborso di tutte le voci.

L'importo complessivo da rifondere al ricorrente per entrambi i finanziamenti considerati è, così, pari a 1.029,51 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), che non coincide con quanto richiesto dal ricorrente che per tutti e due i contratti ha applicato il criterio del pro rata temporis per il rimborso di tutte le voci.

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che "... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente". In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.029,51 (milleventinove/51), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio delibera altresì di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI